

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Alberto Miglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Monica Quaglia
dottore commercialista
revisore contabile

via San Dalmazzo, 24
10122 TORINO

Telefono 011-50.91.524
Telefax 011-50.91.535
E-mail: info@ddea.it

Ai Signori Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 1 del 13 gennaio 2021 – speciale Legge di Bilancio 2021

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

1.	LA LEGGE DI BILANCIO 2021 IN SINTESI	2
1.1.	INTERVENTO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	2
1.2.	PROROGA DELLA DETRAZIONE BONUS MOBILI	2
1.3.	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	2
1.4.	SUPERBONUS DEL 110%	2
1.5.	PROROGA DEL BONUS FACCIATE.....	4
1.6.	PROROGA BONUS VERDE	4
1.7.	DETRAZIONE IRPEF (EX BONUS RENZI) PER REDDITI LAVORO DIPENDENTE	4
1.8.	SPESE VETERINARIE.....	5
1.9.	ESTENSIONE RIVALUTAZIONE ALL'AVVIAMENTO	5
1.10.	RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE ..	5
1.11.	INCENTIVO ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI	6
1.12.	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI.....	6
1.13.	CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE	9
1.14.	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI.....	10
1.15.	CREDITO D'IMPOSTA PER SISTEMI DI FILTRAGGIO DELL'ACQUA	10
1.16.	ESENZIONE IRPEF TERRENI COLTIVATORI DIRETTI.....	11
1.17.	INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI	11
1.18.	BONUS TV.....	12
1.19.	KIT DIGITALIZZAZIONE	12
1.20.	BONUS IDRICO.....	12
1.21.	VOUCHER PER OCCHIALI DA VISTA	12
1.22.	MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI	13
1.23.	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE	13
1.24.	COMPENSAZIONE DEI CREDITI E DEBITI DI NATURA COMMERCIALE	14
1.25.	DIVIETO EMISSIONE FE PER PRESTAZIONI SANITARIE B2C	14
1.26.	UTILIZZO DEI DATI PRESENTI NELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA PER I DOCUMENTI PRE COMPILATI IVA 14	
1.27.	SOLIDARIETA' NEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO FE	15
1.28.	NOVITA' CORRISPETTIVI TELEMATICI	15
1.29.	FONDO ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI.....	16
1.30.	INCENTIVI OCCUPAZIONE GIOVANILE E DONNE	17
1.31.	ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI E IAP	18
1.32.	DIVIETO DI LICENZIAMENTO	18
1.33.	PROROGA PER I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE	19
1.34.	NOVITA' ISCRO	19

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento.

Dario Dellacroce & Associati

1. LA LEGGE DI BILANCIO 2021 IN SINTESI

Con la legge 30.12.2020, n. 178 è stata approvata la legge di bilancio 2021 della Repubblica Italiana, in vigore dall'1.01.2021. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella suddetta legge.

1.1. INTERVENTO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis*, comma 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-*bis* del TUIR.

1.2. PROROGA DELLA DETRAZIONE BONUS MOBILI

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. "bonus mobili" (art. 16, comma 2 del DL 63/2013).

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2020.

Dall'1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile.

1.3. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai commi 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.

Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.

1.4. SUPERBONUS DEL 110%

Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:

- ❖ la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.06.2022 (con l'eccezione degli IACP ed enti equivalenti);

- ❖ la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell'anno 2022 (con un'eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);
- ❖ l'inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- ❖ il requisito dell'indipendenza funzionale dell'unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all'edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
- ❖ l'inserimento fra gli interventi "trainanti" agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
- ❖ l'inserimento tra gli interventi "trainati" che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli "trainanti") di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);
- ❖ l'estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- ❖ la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'art. 16-*ter* del DL 63/2013;
- ❖ l'obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

Possono beneficiare del *superbonus*, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell'art. 119, comma 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia "A" (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).

Proroga dell'opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110%

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo" in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del *superbonus* del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020.

Per le altre detrazioni l'opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

1.5. PROROGA DEL BONUS FACCIATE

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "*bonus facciate*"), di cui all'art. 1, commi 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021.

1.6. PROROGA BONUS VERDE

È prorogato anche per l'anno 2021 il c.d. "*bonus verde*" di cui ai commi 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:

- ❖ spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2021;
- ❖ fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

1.7. DETRAZIONE IRPEF (EX BONUS RENZI) PER REDDITI LAVORO DIPENDENTE

L'ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 (Trattamento Integrativo 100,00 euro mensili) a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi.

La detrazione:

- ❖ spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;
- ❖ decresce all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro;
- ❖ deve essere rapportata al periodo di lavoro.

Riconoscimento da parte del sostituto d'imposta

L'ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d'imposta:

- ❖ verificandone le condizioni di spettanza;
- ❖ ripartendola fra le retribuzioni erogate.

Lavoratori senza sostituto d'imposta

I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d'imposta (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento.

1.8. SPESE VETERINARIE

Dall'1.1.2021, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l'importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c-bis) del TUIR.

1.9. ESTENSIONE RIVALUTAZIONE ALL'AVVIAMENTO

Viene prevista la possibilità di riallineare, con l'imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell'esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).

1.10. RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2021, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67, comma 1, lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:

- ❖ un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

- ❖ il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

1.11. INCENTIVO ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI

Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che - nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, deliberate tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021 - sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

1.12. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal **16.11.2020** al **31.12.2022** (con termine "lungo" **30.06.2023**, a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione) è previsto un nuovo credito d'imposta.

Gli investimenti riguardano beni materiali e immateriali "generici", beni materiali "industria 4.0" di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in <u>beni materiali e immateriali strumentali nuovi</u> non "4.0", <u>è riconosciuto alle imprese e agli esercenti arti e professioni:</u>

- ❖ per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- ❖ per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Credito d'imposta	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
10% 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	6%
limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) per ciascun periodo	

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

- ❖ veicoli di cui all'art. 164, comma 1 del TUIR;
- ❖ beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.1988 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- ❖ fabbricati e costruzioni;
- ❖ beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Il credito d'imposta per gli investimenti in **beni materiali "4.0"**, compresi nell'allegato A alla L. 232/2016, spetta in misura "scalettata", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

È riconosciuto solo alle imprese:

- ❖ per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
- ❖ per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Importo investimento	Credito d'imposta	
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
Fino a € 2.500.000	50%	40%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%
limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo		

Per gli investimenti relativi a **beni immateriali** compresi nell'allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

- ❖ nella misura del 20% del costo;
- ❖ nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- ❖ è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- ❖ spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno);
- ❖ per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale;
- ❖ nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- ❖ non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- ❖ non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR;
- ❖ è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.

Perizia asseverata

Per i beni "4.0" di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.

1.13. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

Misura dell'agevolazione

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):

- ❖ in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;
- ❖ nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto:

- ❖ in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- ❖ nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di *design* e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:

- ❖ in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
- ❖ nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Attività agevolabili	Misura / limite credito d'imposta	
	previgente	nuovo
Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo limite massimo € 3 milioni	20% della base di calcolo limite massimo € 4 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo limite massimo € 1,5 milioni	10% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo limite massimo € 1,5 milioni	15% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni
Attività innovative di design e ideazione estetica	6% della base di calcolo, limite massimo € 1,5 milioni	10% della base di calcolo, limite massimo € 2 milioni

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- ❖ esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- ❖ in tre quote annuali di pari importo;
- ❖ a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- ❖ subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

1.14. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Viene prorogato al 2022 il regime "straordinario" del credito d'imposta per investimenti pubblicitari.

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

- ❖ a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
- ❖ nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);
- ❖ entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

1.15. CREDITO D'IMPOSTA PER SISTEMI DI FILTRAGGIO DELL'ACQUA

Viene istituito un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- ❖ le persone fisiche;
- ❖ i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- ❖ gli enti non commerciali.

Ambito oggettivo

Il credito spetta per le spese:

- ❖ sostenute dall'1.1.2021 al 31.12.2022;
- ❖ per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;

- ❖ fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziato.

Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell'agevolazione.

1.16. ESENZIONE IRPEF TERRENI COLTIVATORI DIRETTI

È prorogata anche per il 2021 l'agevolazione prevista dal comma 44 dell'art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2021

Dal 2017 e fino al 2021 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:

- ❖ i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
- ❖ i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

1.17. INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI

La legge di bilancio 2021:

- ❖ introduce un contributo per l'acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi;
- ❖ modifica, per l'anno 2021, la disciplina concernente:
 - l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO₂ (c.d. "ecotassa");
 - conferma per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO₂, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;
 - introduce un contributo statale per l'acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.

1.18. BONUS TV

L'art. 1, comma 1039, lett. c) della L. 27.12.2017, n. 205 (Finanziaria 2018) con l'intento di favorire la transizione verso la tecnologia 5G ha previsto un contributo fino a 50,00 euro (per i soggetti con ISEE annuo inferiore a 20.000,00 euro) per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC.

Il bonus TV 5G è riconosciuto dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita (IVA compresa) dell'apparecchio acquistato, per un importo pari a 50,00 euro o al prezzo di vendita se inferiore. In sede di approvazione, allo scopo di favorire il rinnovo/sostituzione degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, il "bonus TV 5G" è stato esteso all'acquisto/smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva.

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

1.19. KIT DIGITALIZZAZIONE

Viene prevista la concessione in comodato gratuito, al ricorrere di determinate condizioni legate all'ISEE e alla composizione del nucleo familiare, di un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un *bonus* di equivalente valore.

Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

1.20. BONUS IDRICO

Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un *bonus* idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

1.21. VOUCHER PER OCCHIALI DA VISTA

Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di *voucher una tantum* di importo pari a 50,00 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

1.22. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI

Modificando l'art. 4 del D.L. 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d'imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta**”. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l'attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Banca dati delle locazioni

Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla “precedente” banca dati, istituita dal previgente art. 13-*quater*, comma 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.

L'attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.

1.23. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

È introdotto, per l'anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.

Il contributo:

- ❖ è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziare e le domande presentate);
- ❖ è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.

Modalità attuative

Il locatore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all'Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

1.24. COMPENSAZIONE DEI CREDITI E DEBITI DI NATURA COMMERCIALE

Viene prevista l'introduzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio.

Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall'ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni.

1.25. DIVIETO EMISSIONE FE PER PRESTAZIONI SANITARIE B2C

Per l'anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l'emissione di fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-*bis* del DL 119/2018).

Per effetto dell'esplicito richiamo operato dall'art. 9-*bis* del DL 135/2018 all'art. 10-*bis* del DL 119/2018, tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

1.26. UTILIZZO DEI DATI PRESENTI NELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA PER I DOCUMENTI PRE COMPILATI IVA

Al fine della predisposizione dei documenti precompilati IVA (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale) da parte dell'Amministrazione finanziaria, vengono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante il SdI e nell'esterometro e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi.

Viene inoltre stabilito che gli operatori IVA che intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

1.27. SOLIDARIETA' NEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO FE

Al pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell'ipotesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.

La disposizione in tema di solidarietà nel versamento dell'imposta di bollo si aggiunge alle novità contenute nel DM 4.12.2020, che entreranno in vigore dal prossimo anno (nuovi termini di versamento, integrazione dell'importo dovuto e procedure di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate).

1.28. NOVITA' CORRISPETTIVI TELEMATICI

Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 127/2015.

Termini di memorizzazione e rilascio dei documenti certificativi

Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell'operazione.

Utilizzo di POS evoluti per la trasmissione dei corrispettivi

Viene differita di 6 mesi, dall'1.1.2021 all'1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l'obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2, comma 5-*bis* del D.Lgs. 127/2015).

Nuovo regime sanzionatorio

Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi.

In breve, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all'imposta relativa all'importo non memorizzato o non trasmesso.

In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell'IVA, senza applicazione del cumulo giuridico.

La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 500,00 euro.

Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese.

1.29. FONDO ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, dovuti dai:

- ❖ lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS;
- ❖ professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30.6.94 n. 509 e al D.Lgs. 10.2.96 n. 103.

Requisiti

I lavoratori autonomi e i professionisti devono avere:

- ❖ percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;
- ❖ subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell'anno 2019.

Condizioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, definisce criteri e modalità per la concessione dell'esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, e i relativi criteri di ripartizione.

L'agevolazione spetta inoltre entro i limiti di spesa, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021.

Medici, infermieri, professionisti e operatori sanitari

Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali anche medici, infermieri e altri professionisti e operatori sanitari (di cui alla L. 11.1.2018 n. 3), già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

1.30. INCENTIVI OCCUPAZIONE GIOVANILE E DONNE

L'esonero contributivo previsto dall'art. 1, commi 100 - 105 e 107 della L. 27.12.2017, n. 205 viene riconosciuto nella misura pari al 100% (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) per le nuove assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato, e le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022.

Il lavoratore alla data della prima assunzione incentivata non deve aver compiuto il 36° anno di età.

L'esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, a licenziamenti:

- ❖ individuali per giustificato motivo oggettivo;
- ❖ collettivi.

Durata

La durata massima dell'esonero è pari a:

- ❖ 36 mesi;
- ❖ 48 mesi, per i datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Esclusioni

L'esonero di cui alla legge di bilancio 2021 non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 1, commi 106 e 108 della L. 27.12.2017, n. 205.

In via sperimentale, per l'assunzione di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 viene elevato al 100%, e nel limite massimo di 6.000,00 euro annui, l'esonero contributivo previsto dall'art. 4, commi 9 - 11 della L. 28.6.2012, n. 92.

Incremento occupazionale netto

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra:

- ❖ il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese;
- ❖ il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra:

- ❖ il numero delle ore pattuite;
- ❖ il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

1.31. ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI E IAP

Viene esteso fino al **31.12.2021** l'esonero contributivo totale previsto dall'art. 1, comma 503 della L. 27.12.2019 n. 160 in favore dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a quarant'anni, in relazione alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola.

L'esonero contributivo:

- ❖ è pari al 100% (con esclusione del contributo di maternità e del contributo INAIL);
- ❖ ha una durata massima di 24 mesi.

1.32. DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Viene disposta la proroga al **31.03.2021** del divieto di licenziamento per motivi economici.

Fino a tale data, dunque:

- ❖ non possono essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo e quelle avviate successivamente al 23.02.2020 e ancora pendenti restano sospese;
- ❖ i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potranno recedere dai rapporti per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure di tentativo di conciliazione in corso di cui all'art. 7 della L. 604/66.

Eccezioni al divieto

Il divieto continua a non operare in caso di:

- ❖ cessazione definitiva dell'attività, se non sia configurabile un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;

- ❖ fallimento, senza esercizio provvisorio dell'impresa o quando ne sia disposta la cessazione;
- ❖ accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo all'esodo;
- ❖ cambio appalto, se il personale viene riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.

1.33. PROROGA PER I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Viene riconosciuta ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere i trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga) di cui agli artt. 19 - 22-*quinquies* del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia"), per una durata massima di 12 settimane, collocate nel periodo compreso:

- ❖ tra l'1.1.2021 e il 31.3.2021, per i trattamenti di CIGO;
- ❖ tra l'1.1.2021 e il 30.6.2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di CIG in deroga.

Si precisa, inoltre, che con riferimento a tali periodi, le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale emergenziale COVID-19.

I trattamenti di integrazione salariale in questione sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25.3.2020 e, in ogni caso, in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in argomento.

I datori di lavoro privati (non appartenenti al settore agricolo) che non richiedono i predetti trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, possono richiedere l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 del DL 104/2020.

Tale esonero risulta fruibile:

- ❖ entro il 31.3.2021;
- ❖ per un periodo massimo di 8 settimane.

1.34. NOVITA' ISCRO

Viene introdotta, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta:

- ❖ per 6 mensilità;

- ❖ in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni (art. 53, comma 1 del TUIR).

Per accedere al beneficio in questione, è richiesto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l'anno anteriore la presentazione della richiesta.

Inoltre, occorre aver dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente.

L'indennità, che potrà essere richiesta una sola volta nel triennio, verrà erogata dall'INPS per 6 mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito
